

20141-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

IRPEF
ACCERTAMENTO
(Motivazione
semplificata)

Dott. MAURO MOCCI

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Rel. Consigliere -

Ud. 06/07/2017 -
CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

R.G.N. 19418/2016
Ronzoni

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Rep.

C.F.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

RICORSO
RISOLUZIONE
PSR C.U.

sul ricorso 19418-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

- **resistente** -

avverso la sentenza n. 233/25/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di
FOGGIA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa


(omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia n. 233/25/2016, depositata in data 29/01/2016, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di avvisi di accertamento, emessi per IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione agli anni d'imposta 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva solo accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, in relazione alla prova contraria "*rigorosa*", che il contribuente avrebbe dovuto offrire per contrastare la pretesa erariale, fondata sull'esistenza certa di beni-indice di capacità di spesa (retribuzione di collaboratrice domestica e possesso di un'autovettura), nella specie, il contribuente non aveva dimostrato, in via documentale, sia che la retribuzione della collaboratrice domestica fosse stata, in realtà, corrisposta dalla di lui madre sia che fosse eccessiva l'entità del maggior reddito contestatogli sulla base del possesso di autovettura.

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE

1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.38 DPR 600/1973, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che anche la spesa per la retribuzione di collaboratrice domestica, addetta all'assistenza di persone inferme od invalide, potesse rientrare "*tra gli indici di spesa*". Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dalla



tipologia del contratto di lavoro stipulato con la collaboratrice domestica.

2. Le censure sono inammissibili.

Invero, il contribuente non chiarisce, quanto al vizio di violazione di legge, in ogni caso, se egli aveva sollevato tale specifica doglianza (la non sussumibilità quali indice di spesa della retribuzione versata per la collaboratrice domestica, in quanto addetta all'assistenza della di lui madre), non risultante dalla sentenza impugnata (nella quale si espone soltanto il fatto che il contribuente aveva, negli anni oggetto dell'accertamento, "*alle sue dipendenze*" collaboratrice domestica, che retribuiva, oltre a possedere, per l'anno 2008, un'autovettura, e la argomentazione, in diritto, in ordine alla mancata prova documentale, da parte del contribuente, anzitutto sui presupposti fondanti l'eccezione relative alla destinazione delle prestazioni lavorative della domestica in favore della di lui madre, la quale gli avrebbe fornito la provvista "*almeno in parte*") nel ricorso introduttivo.

Quanto poi al vizio motivazionale, ex art. 360 n. 5 c.p.c., da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal decreto legge n. 83/2012, poiché la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all' 11 settembre 2012, si rileva che, nel mezzo di ricorso, non si indicano fatti storici rilevanti e decisive (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione), il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito (fondato, si ripete, sulla conferma dell'esistenza dei beni-indice di maggiore capacità contributiva, individuati dall'Ufficio, e sulla mancata dimostrazione, ad opera del contribuente, che la spesa, per fare fronte alla gestione o al consumo dei suddetti beni, fosse stata "*finanziata attraverso redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*").



3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese processuali, non avendo la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, il 6/07/2017.

Il Presidente

Dott. Marcello Jacobellis

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi
Rossana Riccardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,17 AGO. 2017.....

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

Rossana Riccardi



Allegato



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 agosto 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96